

Oggetto: IC OUTSOURCING S.C.R.L.. MODIFICHE STATUTARIE. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci di IC Outsourcing s.c.r.l. per il giorno 20 dicembre, per approvare le modifiche dello statuto sociale rese necessarie ai fini dell'adeguamento alle previsioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Le disposizioni transitorie di cui all'art. 26 del decreto prescrivono, per le società a controllo pubblico, l'adeguamento dello statuto alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2016. IC Outsourcing rientra nella definizione di società a controllo pubblico, essendo partecipata interamente da Camere di Commercio o altri soggetti del sistema camerale.

In particolare viene proposta la modifica di alcuni articoli, secondo il testo di seguito illustrato:

Testo vigente	Proposta modifica
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La Società Consortile ha sede in Padova e sede secondaria in Roma. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La Società Consortile ha sede in Padova e sede secondaria in Roma. Con delibera dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 4</u></p> <p>La Società Consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 3, 27° comma, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. La Società Consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a favore dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; 2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; 3) la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware; 4) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'Office Center; 5) la gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative; 6) la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti amministrativi; 7) la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 8) la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico; 9) la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW, SW, e apparecchiature multimediali; 10) la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti digitali. <p>In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti, La Società Consortile, ai soli fini dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le modalità consentite dalla legge,</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 4</u></p> <p>La Società Consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. La Società Consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere a favore dei soci, e in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; 2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; 3) la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware; 4) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'Office Center; 5) la gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative; 6) la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti amministrativi; 7) la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 8) la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico; 9) la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW, SW, e apparecchiature multimediali; 10) la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti digitali. <p>In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti, La Società Consortile, ai soli fini dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le modalità consentite dalla legge,</p>

<p>potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari.</p>	<p>potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari. Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>Il capitale sociale è determinato in 372.000 euro (Trecentosettantadue mila) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci. I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi da questo reputati convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti su quanto dovuto decorre l'interesse in ragione del tasso legale annuo, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.</p> <p>Possono essere Soci della Società Consortile esclusivamente le Camere di commercio, le loro Unioni e le Società del sistema camerale partecipate interamente dalle Camere di Commercio e dalle loro Unioni.</p> <p>Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.</p> <p>Qualora nuovi soggetti di cui al secondo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile possono presentare domande di ammissione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquistare una partecipazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce la partecipazione che il nuovo Socio potrà acquisire comunicandola agli attuali Soci Consorziati e, quindi, convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo della partecipazione da offrire al nuovo Socio.</p> <p>I trasferimenti e le cessioni delle partecipazioni sono consentite solo tra i soggetti di cui al secondo comma.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>Il capitale sociale è determinato in 372.000 euro (Trecentosettantadue mila) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci. I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi da questo reputati convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti su quanto dovuto decorre l'interesse in ragione del tasso legale annuo, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.</p> <p>Possono essere Soci della Società Consortile esclusivamente le Camere di commercio, le loro Unioni e le Società del sistema camerale partecipate interamente dalle Camere di Commercio e dalle loro Unioni.</p> <p>Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.</p> <p>Qualora nuovi soggetti di cui al secondo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile possono presentare domanda di ammissione all'organo amministrativo chiedendo di poter acquistare una partecipazione.</p> <p>L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce la partecipazione che il nuovo Socio potrà acquisire comunicandola agli attuali Soci Consorziati e, quindi, convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo della partecipazione da offrire al nuovo Socio.</p> <p>I trasferimenti e le cessioni delle partecipazioni sono consentite solo tra i soggetti di cui al secondo comma.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Decisioni dei Soci</u> <u>Articolo 6</u></p> <p>I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongano alla loro approvazione.</p> <p>In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la determinazione, in via esclusiva, degli indirizzi strategici della Società; 2) l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo; 3) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; 4) la nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso; 5) l'eventuale nomina e revoca dei componenti il collegio sindacale, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso; 6) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione; 7) le modificazioni dello statuto; 	<p style="text-align: center;"><u>Decisioni dei Soci</u> <u>Articolo 6</u></p> <p>I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongano alla loro approvazione.</p> <p>In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la determinazione, in via esclusiva, degli indirizzi strategici della Società; 2) l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo; 3) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; 4) la nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso; 5) l'eventuale nomina e revoca dei componenti il collegio sindacale, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso; 6) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione; 7) le modificazioni dello statuto;

<p>8) fusione e scissione; 9) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 10) l'assunzione e vendita di partecipazioni in società; 11) l'acquisto, vendita e permuta di immobili; 12) lo scioglimento anticipato della Società; 13) la liquidazione e revoca dello stato di liquidazione; 14) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare, la domanda di ammissione ad amministrazione controllata.</p>	<p>8) fusione e scissione; 9) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 10) l'assunzione e vendita di partecipazioni in società; 11) l'acquisto, vendita e permuta di immobili; 12) lo scioglimento anticipato della Società; 13) la liquidazione e revoca dello stato di liquidazione; 14) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare, la domanda di ammissione ad amministrazione controllata. E' vietata l'istituzione di ulteriori organi statutari, diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u></p> <p>L'assemblea dei soci consorziati è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.</p> <p>Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nella medesima comunicazione può essere indicata una data ulteriore e successiva di seconda convocazione, con indicazione del luogo ed ora dell'adunanza, per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione non vengano raggiunti i quorum costitutivi o deliberativi di cui al successivo art. 11.</p> <p>Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo ed il collegio sindacale o il revisore dei conti, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.</p> <p>L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti alla riunione dovrà risultare da documenti scritti da conservarsi agli atti della società, nei quali gli stessi dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.</p> <p>L'Assemblea dei soci consorziati deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della Società, l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.</p> <p>L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si sia possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate, controllanti o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni o quando particolari</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u></p> <p>L'assemblea dei soci consorziati è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.</p> <p>Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nella medesima comunicazione può essere indicata una data ulteriore e successiva di seconda convocazione, con indicazione del luogo ed ora dell'adunanza, per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione non vengano raggiunti i quorum costitutivi o deliberativi di cui al successivo art. 11.</p> <p>Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo ed il collegio sindacale o il revisore dei conti, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.</p> <p>L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti alla riunione dovrà risultare da documenti scritti da conservarsi agli atti della società, nei quali gli stessi dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.</p> <p>L'Assemblea dei soci consorziati deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della Società, l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.</p> <p>L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si sia possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate, controllanti o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni o quando particolari</p>



<p>esigenze, relative alla struttura o all'oggetto della Società, lo richiedano o nelle altre ipotesi previste dalla legge. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</p>	<p>esigenze, relative alla struttura o all'oggetto della Società, lo richiedano o nelle altre ipotesi previste dalla legge. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 10</u></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i soci presenti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-conferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci consorziati. In particolare è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 10</u></p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i soci presenti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-conferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci consorziati. In particolare è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
<p style="text-align: center;"><u>Consiglio di amministrazione</u> <u>Articolo 12</u></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre membri fino al numero massimo di membri consentito dalla legge in vigore al momento della nomina da parte dei soci.</p> <p>Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.</p> <p>Agli amministratori spetta il compenso determinato dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Organo amministrativo</u> <u>Articolo 12</u></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre membri fino al numero massimo di membri consentito dalla legge in vigore al momento della nomina da parte dei soci.</p> <p>Almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione appartiene al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.</p> <p>Agli amministratori spetta il compenso determinato dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato.</p> <p>E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>La gestione operativa dell'impresa è affidata al consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle decisioni dei soci consorziati, delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora a ciò non abbiano provveduto i soci, e ne determina i poteri. Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.</p> <p>Il Consiglio può nominare, altresì, un Consigliere delegato al quale possono venire assegnate dal Consiglio particolari deleghe, nei limiti dell'art. 2381 c.c.</p> <p>Il Consiglio provvede altresì alla nomina dei dirigenti, determinandone i relativi poteri. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni centottanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.</p> <p>In conseguenza delle relazioni di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga necessario, sottopone all'assemblea una revisione del piano di attività e del budget approvato per l'anno corrente.</p>	<p style="text-align: center;">componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>La gestione operativa dell'impresa è affidata all'amministratore unico ovvero al consiglio di Amministrazione il quale agiscono per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle decisioni dei soci consorziati, delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora a ciò non abbiano provveduto i soci, e ne determina le deleghe previa autorizzazione dell'assemblea dei soci. Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.</p> <p>Il Consiglio può nominare, altresì, un Consigliere delegato al quale possono venire assegnate dal Consiglio particolari deleghe, nei limiti dell'art. 2381 c.c. e dell'articolo 11 comma 9 lettera a) del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.</p> <p>E' esclusa la carica di vicepresidente</p> <p>L'organo amministrativo provvede altresì alla nomina dei dirigenti, determinandone i relativi poteri. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni centottanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.</p> <p>In conseguenza delle relazioni di cui al comma precedente l'organo amministrativo, ove lo ritenga necessario, sottopone all'assemblea una revisione del piano di attività e del budget approvato per l'anno corrente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte i terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore delegato, se nominato.</p> <p>Per la rappresentanza della Società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte i terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore delegato, se nominato.</p> <p>Per la rappresentanza della Società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.</p>
<p style="text-align: center;">Organi di controllo</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Qualora sussista l'obbligo di legge oppure in caso di decisione dei soci, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, che potrà essere monocratico oppure collegiale.</p> <p>In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, salvo quanto disposto dalle norme di legge in vigore all'atto della nomina.</p> <p>Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del collegio sindacale sono determinati dalla legge.</p> <p>Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere revocati solo per giusta causa.</p> <p>All'atto della nomina i soci consorziati designano tra i sindaci il presidente e stabiliscono inoltre la retribuzione spettante ai sindaci per tutta la durata dell'ufficio. Ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute</p>	<p style="text-align: center;">Organi di controllo</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Qualora sussista l'obbligo di legge oppure in caso di decisione dei soci, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, che potrà essere monocratico oppure collegiale.</p> <p>In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, salvo quanto disposto dalle norme di legge in vigore all'atto della nomina.</p> <p>Almeno un terzo dei membri del Collegio sindacale appartiene al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del collegio sindacale sono determinati dalla legge.</p> <p>Qualora venga a mancare l'Amministratore unico, il Collegio sindacale convoca l'Assemblea dei soci per la sostituzione.</p> <p>Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio</p>



<p>in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali per le quali si rechino fuori della loro località di residenza.</p>	<p>relativo al terzo esercizio della carica; possono essere revocati solo per giusta causa.</p> <p>Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute in audio conferenza e/o teleconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.</p> <p>All'atto della nomina i soci consorziati designano tra i sindaci il presidente e stabiliscono inoltre la retribuzione spettante ai sindaci per tutta la durata dell'ufficio. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali. Ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali per le quali si rechino fuori della loro località di residenza.</p> <p>E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio sindacale.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 19</u></p> <p>Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso spetta il controllo contabile ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarlo a un revisore o ad una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Qualora il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, i componenti del collegio stesso devono essere tutti iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>L'eventuale incarico di controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dai soci consorziati per tre esercizi, con determinazione della remunerazione per l'intera durata, e le sue modalità di svolgimento sono regolate dalla legge. In tal caso, il collegio sindacale e il revisore o la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 19</u></p> <p>Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso spetta il controllo contabile ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarlo a un revisore o ad una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>L'eventuale incarico di controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dai soci consorziati per tre esercizi, con determinazione della remunerazione per l'intera durata, e le sue modalità di svolgimento sono regolate dalla legge. In tal caso, il collegio sindacale e il revisore o la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 21</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, c.c. ciascun socio consorziato ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di ispezionare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>I soci consorziati hanno parimenti diritto a richiedere agli amministratori chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità dell'amministrazione rispetto al presente statuto ed alle determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità amministrativa della Società.</p> <p>Ciascun socio consorziato, qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi ed i piani approvati dall'assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima assemblea utile</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 21</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, c.c. ciascun socio consorziato ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di ispezionare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>I soci consorziati hanno parimenti diritto a richiedere agli amministratori chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità dell'amministrazione rispetto al presente statuto ed alle determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità amministrativa della Società.</p> <p>Ciascun socio consorziato, qualora ritenga che l'organo amministrativo non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi ed i piani approvati dall'assemblea, può richiedere all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima assemblea utile</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u></p> <p>La Società Consortile non ha scopo di lucro ed, in considerazione degli scopi da essa perseguiti, tesi, ai</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u></p> <p>La Società Consortile non ha scopo di lucro ed, in considerazione degli scopi da essa perseguiti, tesi, ai</p>

sensi dell'art. 3, 27° comma, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, a rendere servizi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei propri soci consorziati, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dei soci consorziati nel quadro delle finalità consortili, mediante decisione adottata con metodo assembleare.	sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 , a rendere servizi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei propri soci consorziati, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dei soci consorziati nel quadro delle finalità consortili, mediante decisione adottata con metodo assembleare.
---	--

Posto l'argomento in discussione, al termine

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI gli interventi;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Prato;

PREMESSO che la Camera di Commercio di Prato detiene una partecipazione pari allo 0,26% nella società IC Outsourcing s.c.r.l.;

VISTE le proposte di modifica dello statuto sociale (prot. 0018067 del 07.12.2016);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATA la necessità di deliberare in ordine alle proposte di modifiche statutarie;

RITENUTO che l'articolo 12, ultimo comma dovrebbe più correttamente prevedere il divieto di corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo e non solo al Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lettera c) del D. Lgs. 175/2016;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea della società IC Outsourcing srl;
- di approvare le modifiche statutarie allo Statuto di IC Outsourcing s.c.r.l., suggerendo la modifica dell'articolo 12 dello statuto come esplicitato nelle premesse.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).